



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470
Sito Internet: campania.lnd.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2020/2021

Comunicato Ufficiale n. 30/TFT del 15 gennaio 2021

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 30/TFT (2020/2021)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli l'11 gennaio 2021,

ha adottato le seguenti decisioni:

MOTIVI

FASC. 267

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano.

Proc.5110/42pfi20-21/MDL/ep del 28.10.2020 (Campionato Under 17 Regionale Maschile)

PATTEGGIAMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Cosentino Nicola n. 22.09.1958, all'epoca dei fatti Presidente della società Ac Bagnolese, per la violazione degli artt.4 comma 1 e 32 commi 2 e 7 del C.G.S., anche in relazione agli artt.7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; dirigente accompagnatore: Solone Rosario (2 gare), della società Ac Bagnolese, per la violazione dell'art.4 comma 1, 32 commi 2 e 7 del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Singh Sukhdeep n. 27.09.2004 (gara del 19.10.2019), per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione all'art. 39 delle NOIF; calciatore: Kabore Kevineli n. 18.10.2004 (gara del 29.12.2019), per violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 39 delle NOIF; la società Ac Bagnolese, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

All'udienza dell'11.01.2021 il difensore munito delle procure speciali chiedeva per i deferiti, l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S. e segnatamente per: la società Ac Bagnolese, la sanzione di euro duecentotrenta,00 (230,00) di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti due di penalizzazione ridotta come sopra); per sig. Cosentino Nicola mesi due (2) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per sig. Solone Rosario mesi due (2) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); per il calciatore Singh Sukhdeep la squalifica per due (2) giornate di gara (s.b. 3 fare, ridotta come sopra per il rito); per il calciatore Kabore Kevineli la squalifica per due (2) giornate di gara (s.b. 3 fare, ridotta come sopra per il rito). La Procura Federale, in persona dell'avv. R. Miele, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

APPLICA

alla società Ac Bagnolese, la sanzione di euro duecentotrenta,00 (230,00) di ammenda e punti uno (1) di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti due di penalizzazione ridotta come sopra); al sig. Cosentino Nicola mesi due (2) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); al sig. Solone Rosario mesi due (2) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); al calciatore Singh Sukhdeep la squalifica per due (2) giornate di gara (s.b. 3 fare, ridotta come sopra per il rito); al calciatore Kabore Kevineli la squalifica per due (2) giornate di gara (s.b. 3 fare, ridotta come sopra per il rito).

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 11.01.2021

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. RUSSO**

FASC. 271

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano.

Proc.005286/90 pfi20-21/MDL/ps del 2.11.2020 (Campionato Under 17 Provinciale – BN –)

Viste le istanze presentate nell'interesse del sig. Gianluca Boniello e della società Asd San Giorgio del Sannio 1965 per l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art. 126 CGS, confermate dalla Procura Federale.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

calciatore: Pacchiano Nunzio n. 15.07.2005 (gara del 03.11.2019), per violazione dell'art. 2 comma 1, del C.G.S. anche in relazione agli artt. 4, comma 1, e 39 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd San Giorgio del Sannio 1965, malgrado non fosse tesserato. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il sig. Pacchiano Nunzio, non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Pacchiano Nunzio tre (3) giornate di squalifica. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società Asd San Giorgio del Sannio 1965 alla data delle gare. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Pacchiano Nunzio due (2) giornate di squalifica.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 11.01.2021

**IL PRESIDENTE F.F.
Avv. E. RUSSO**

FASC. 269

Componenti: Avv. E. Russo (Vice Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. N. Di Ronza; Dott. R. Cangiano.

Proc.5213/63pfi20-21/MDL/ep del 29.10.2020 (Campionato Terza Categoria – SA –).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Saturno Raffaele n. 29.9.1978, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Atletico San Marco per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 2 e 7, del C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF; dirigente accompagnatore: Rizzuti Vincenzo (2 gare) della società Asd Atletico San Marco, per la violazione dell'art. 4 comma 1, 32, commi 2 e 7, del CGS, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61 commi 1 e 5 delle NOIF; calciatore: Gallo Mario n. 29.9.1983 (gare del 4.12.2019 – 29.12.2019), per violazione dell'art.4 comma 1, del C.G.S. anche in relazione all'art. 39 delle NOIF.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società Asd Atletico San Marco, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che la distinta della gara di cui al deferimento era stata sottoscritta dal dirigente accompagnatore ufficiale Gallo Mario con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente Sig. Saturno Raffaele per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Asd Atletico San Marco ed il suo Presidente Sig. Saturno Raffaele, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Gallo Mario quattro (4) giornate di squalifica; per il dirigente Rizzuti Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Saturno Raffaele, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la società Asd Atletico San Marco alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non è stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale non appare più attuale. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M., il Tribunale Federale Territoriale per la Campania**

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: al calciatore Gallo Mario tre (3) giornate di squalifica; al dirigente Rizzuti Vincenzo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; al Presidente sig. Saturno Raffaele, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Napoli, in data 11.01.2021

IL PRESIDENTE F.F.

Avv. E. Russo

Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 15 gennaio 2021.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**